

Cassazione civile sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GIORNALE DI SICILIA - EDITORIALE POLIGRAFICA SPA, in persona del suo
presidente e legale rappresentante Dr. A.A., P.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37,
presso lo studio dell'avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentati e
difesi dall'avvocato ALGOZINI Alessandro giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrenti -

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE Giovanni, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- controricorrente -

e contro

P.E.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 109/2004 della CORTE D'APPELLO di MESSINA,
sezione civile, emessa il 16/12/2003, depositata il 24/03/2004, -
R.G. 1136 + 1153 + 1154/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/09/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

uditi gli Avvocati Marcello e Cecilia FURITANO (per delega Avv.
Alessandro ALGOZINI);

udito l'Avvocato Giovanni GIACOBBE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del
ricorso.

FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 14.6.1997 il Dr. S.G., magistrato in servizio, quale presidente della sezione fallimentare presso il Tribunale di Messina, conveniva davanti allo stesso Tribunale la società editrice "Giornale di Sicilia editrice poligrafica" s.p.a., il Dr. P.G., condirettore responsabile del quotidiano, ed il giornalista P.E. e chiedeva che fosse affermato il carattere diffamatorio dell'articolo da quest'ultimo pubblicato sul quotidiano il (OMISSIS) dal titolo " (OMISSIS)" e recante la sua fotografia accanto al titolo. Assumeva l'attore che la notizia era falsa e prolungava un clima di sospetto sull'attività della sezione e del suo presidente. L'attore chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dell'intero danno cagionatogli.

I convenuti resistevano ed eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e nel merito contestavano la fondatezza della domanda, escludendo il carattere diffamatorio dell'articolo ed, in ogni caso, invocando l'esimente, quanto meno putativa, del diritto di cronaca; che inoltre non sussisteva alcun danno, poichè vi era stata la pubblicazione della replica del Dr. S.G..

Il tribunale, con sentenza depositata il 27.9.2001 condannava in solido i convenuti al risarcimento del danno morale liquidato in L. 40 milioni ed il Dr. P.G. e il Dr. P.E. alla riparazione L. n. 47 del 1948, ex art. 12, per L. 5 milioni.

Tutte le parti appellavano tale sentenza.

La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava i convenuti al pagamento della somma di ulteriori Euro 5.164,57 a titolo di risarcimento del danno alla salute e di Euro 2.582,28, a titolo di danno all'immagine, confermando la liquidazione del danno morale.

La Corte Territoriale, ribadita la competenza territoriale del Tribunale di Messina, riteneva che era falsa la notizia del blitz dei carabinieri e della chiusura al pubblico della sezione fallimentare del tribunale, per

permettere ai carabinieri di effettuare sequestri di fascicoli; che veniva ben evidenziato che tale sezione era presieduta dal S.G., di cui veniva pubblicata anche una foto accanto al titolo. Riteneva la corte che la notizia, così come fornita, era **diffamatoria** nei confronti del presidente S.G.;

che non sussisteva neppure la scriminante putativa del diritto di cronaca, non avendo il giornalista verificato con diligenza tale notizia, ed avendo anzi aggiunto alle "voci incontrollate" la notizia di sequestro penale di fascicoli.

Riteneva la Corte Territoriale che il Dr. P.G. nella sua qualità di direttore del quotidiano era corresponsabile del fatto dannoso per non aver vigilato che non venisse commessa **diffamazione** e che era generica la doglianza di omessa pronunzia sulla domanda di rivalsa.

Quindi la corte di merito, confermata la liquidazione del danno morale subito dal S.G. nella misura di L. 40 milioni, riteneva sussistente anche un danno alla salute dello stesso da stress, risultante da certificazione sanitaria, liquidato in Euro 5.164,57 ed un danno all'immagine ed all'identità personale, liquidato in Euro 2.582,28.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Giornale di Sicilia, Editoriale Poligrafica ed il Dr. P. G..

Resiste con controricorso il Dr. S.G..

Tutte le parti hanno presentato memorie.

DIRITTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di specialità della procura. Tale requisito, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte risulta soddisfatto dall'essere stata la procura rilasciata a margine del ricorso stesso.

1.2. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano l'incompetenza territoriale del giudice di Messina, la violazione degli artt. da 18 a 36 c.p.c., ed in alternativa l'illegittimità costituzionale della L. n. 420 del 1998, art. 30 bis e art. 9, per violazione degli artt. 3, 24, 101, e 111 Cost. e art. 6 CEDU. Assumono i ricorrenti che essi avevano già in prime cure sostenuto l'incostituzionalità delle norme che, al momento della notifica dell'atto di citazione, consentivano di far svolgere il processo davanti all'Ufficio giudiziario, presso il quale il Dr. S.G. prestava la propria attività; che, in ogni caso, nel corso del giudizio di primo grado interveniva la L. n. 420 del 1998, che introduceva l'art. 30 bis c.p.c., e la nuova competenza territoriale;

che era incostituzionale tale articolo nella parte in cui non rendeva applicabile la normativa anche ai giudizi in corso, tenuto conto sia dell'art. 111 Cost., che dell'art. 6 CEDU, che prevedono che costituisce diritto soggettivo della persona l'imparzialità del giudice.

2.1. La sollevata eccezione di incostituzionalità è manifestamente infondata.

Quanto alla disciplina sulla competenza per territorio, anteriore all'introduzione dell'art. 30 bis c.p.c., effettuata dalla L. n. 420 del 1998, art. 9, e di cui agli artt. da 18 a 36 c.p.c., va osservato che sul punto si è già pronunciata la Corte Costituzionale, con sentenza n. 51 del 1998, affermando che è inammissibile, in quanto la richiesta sentenza additiva comporterebbe una scelta fra più soluzioni, riservata al legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 a 35 c.p.c., nella parte in cui non prevedono uno spostamento della competenza per territorio secondo principi predeterminati quali quelli previsti, per il processo penale, dall'art. 11 c.p.p., nel caso in cui un magistrato sia attore o convenuto in un processo civile o, in subordine, limitatamente al caso in cui il giudizio civile abbia ad oggetto fatti la cui rilevanza penale debba essere incidentalmente accertata oppure, in via ulteriormente subordinata, nei procedimenti civili per **diffamazione** a mezzo stampa in cui sia applicabile la sanzione di cui all'art. 12 L. sulla stampa, in riferimento agli art. 3, 24 e 101 Cost..

2.2. Manifestamente infondata è anche la sollevata questione di legittimità costituzionale della predetta norma di cui all'art. 30 bis c.p.c., sia pure nei limitati termini in cui essa è sopravvissuta a seguito della sentenza della Corte Cost. 13-25 maggio 2004, n. 147, che ha dichiarato l'illegittimità del primo comma, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. pen..

L'eccezione di illegittimità costituzionale di tale norma è relativa al punto che tale norma non preveda la sua applicabilità anche ai procedimenti in corso.

L'inapplicabilità ai processi in corso di tale norma, in mancanza di una disposizione transitoria che preveda diversamente, deriva infatti dal principio generale della perpetuatio jurisdictionis, sancito dall'art. 5 c.p.c..

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a fronte di un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo: a) non vale invocare il principio di uguaglianza, atteso che il fluire del tempo costituisce elemento idoneo, di per sè, a differenziare le situazioni soggettive; b) non vale lamentare l'assenza di una disciplina transitoria in relazione alle situazioni pregresse, poichè il legislatore ha ampia discrezionalità, con l'unico limite della ragionevolezza (Corte cost. (Ord.), 12/04/2002, n. 108; Corte Cost. (Ord.), 03/05/2002, n. 150), che nella specie non può ritenersi violato, salvo che non si voglia ritenere che ogni qual volta si introduce una nuova disposizione in tema di competenza o di giurisdizione non vi è ragione che essa non si applichi anche ai processi in corso, ma ciò è in violazione del principio di cui all'art. 5 c.p.c., e di celerità ed economia processuale.

2.3. Rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art. 25 Cost., comma 2), dettando norme transitorie intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei processi in corso a tale data e i limiti della applicabilità ad essi delle sopravvenute norme processuali (Corte Cost., 29/03/1991, n. 136; Corte cost. (Ord.), 27/09/1990, n. 419).

2.4. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, quale risulta dai vari protocolli susseguitisi, va rilevato che tale Convenzione, pur essendo dotata di una particolare natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale né può esser parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte Cost. 24.10.2007, n. 348).

3. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 51, 59, 595 e 596 bis c.p., L. n. 47 del 1948, art. 12; art. 100 c.p.c., art. 2697 c.c., nonché la motivazione in parte omessa ed in parte insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamentano i ricorrenti che nella fattispecie era inconfigurabile il reato di **diffamazione** a mezzo stampa, sotto vari profili. Secondo i ricorrenti mancava l'elemento oggettivo e cioè l'offesa dell'altrui **reputazione** e quindi l'ingiusta offesa, poichè l'articolo faceva riferimento a generiche irregolarità della sezione fallimentare, che potevano, quindi, anche non riguardare il Dr. S.G.; che in ogni caso il soggetto passivo andava individuato nell'intera sezione fallimentare del tribunale e non nel Dr. S.G..

Quanto all'elemento soggettivo erroneamente la Corte Territoriale lo avrebbe individuato nella colpa del giornalista P.E., mentre per il reato in questione è necessario il dolo. In ogni caso nella fattispecie sussisteva, a parere dei ricorrenti, l'esimente del diritto di cronaca poichè effettivamente; la Procura di Reggio Calabria stava svolgendo un'attività di inchiesta; in ogni caso, quanto al riferito blitz dei carabinieri, e della chiusura della porta della sezione fallimentare esisteva la fattispecie dell'esimente putativa di cui all'art. 59 c.p..

4.1. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, osservato che in tema di **diffamazione**, l'evento lesivo della **reputazione** altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non **diffamatoria**, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. Pen., Sez. 5[^], 26 marzo 1998, n. 9839).

Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto.

Infatti, in tema di **diffamazione**, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio civile o penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa.

Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (Cass. Pen., Sez. 5[^], 4 aprile 1995, n. 6062).

4.2. Da ciò consegue, come è stato esattamente rilevato in sede penale, che, la motivazione della decisione del giudice di merito in tema di **diffamazione** assume un aspetto tutto particolare perchè deve considerare che la materialità dell'illecito, avuto riguardo alla condotta ed all'evento - a differenza di altre figure in cui emerge come momento di modifica esteriore, in senso fisico, della realtà - è data da un ente puramente astratto (assimilabile per certi aspetti solo al falso ideologico), quale è il significato delle parole. Ora, poichè la parola nel momento della comunicazione può diventare da sola strumento idoneo a infrangere la norma, siccome atto ad offendere l'altrui **reputazione**, è ovvio che il suo potenziale non vada apprezzato col criterio rigido del significato letterale ed unilaterale, ma debba essere rapportato alla funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono, come l'effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata. Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuoi dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno" (Cass. Pen., Sez. 5[^], 7 febbraio 1995, n. 3236, Scalfari; conf. Cass. civ., Sez. 3[^], 06/04/2001, n. 5146).

Pertanto è necessario che vi sia da parte del giudice di merito la valutazione delle parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, esse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati:

sicchè ricostruire il dato materiale dell'illecito vuoi dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.

4.3. Il giudice può limitarsi al semplice accostamento di notizie, quando da esso non emerga un ulteriore significato che le trascenda e abbia in sé autonoma attitudine diffamatoria . Quando l'accorpamento produce un'espansione dei significati o della sommatoria dei singoli segnali di comunicazione, occorre avere riguardo al risultato. Se l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione .

In altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio (Cass. civ., Sez. 3[^], 26/09/2005, n. 18782).

4.4. Nella fattispecie il giudice di merito ha anzitutto rilevato che la presenza della foto del S.G. accanto all'articolo (che riferiva di un'indagine giudiziaria) non poteva non indicarlo come persona sottoposta alla stessa; che l'allarmante, ma falsa notizia del blitz dei carabinieri nella sezione fallimentare, con sequestro dei fascicoli, era egualmente falsa e diffamatoria ; che la precisazione che tale sezione era presieduta dal Dr. S.G., di cui veniva pubblicata anche la foto, portava il lettore non attento a ritenere che gli illeciti penali, per i quali indagava il P.M. reggino, facessero in qualche modo capo a tale magistrato.

La sentenza impugnata ha quindi individuato sia il soggetto passivo (nella persona del Dr. S.G.) sia l'offesa alla reputazione dello stesso.

Sotto questo profilo non sussiste il lamentato vizio di violazione di norme di diritto.

4.5. Quanto al lamentato vizio motivazionale, va osservato che la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, la valutazione di circostanze oggetto di altri provvedimenti giudiziari anche non costituenti cosa giudicata, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione , l'accertamento dell'esistenza della esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 07/07/2006, n. 15510; Cass. 16/05/2007, n. 11259; Cass. 15/05/2007, n. 11189; Cass. 2/05/2007, n. 10133; Cass. pen. S.U. n. 37140/2001).

Nella fattispecie la sentenza impugnata non presenta i lamentati vizi motivazionali, nei limiti in cui essi sono rilevabili in sede di sindacato di legittimità.

4.6. Quanto alla censura relativa all'elemento soggettivo, i ricorrenti lamentano appunto che la sentenza impugnata avrebbe individuato tale elemento soggettivo, quanto al giornalista P. E. nella sola colpa dello stesso (pag. 11 della sentenza), mentre per la sussistenza del reato di diffamazione è necessario il dolo, a norma dell'art. 42 c.p..

Egual problema si ripropone nel caso della ricorrenza dell'esimente putativa del diritto di cronaca, ove l'errore sia determinato da colpa (di cui si dirà in seguito).

Osserva questa Corte che la domanda di responsabilità proposta dall'attore per il risarcimento del danno non patrimoniale, si fonda sul combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c..

La struttura dell'illecito è tutta compresa nell'art. 2043 c.c., per cui occorre che vi sia una condotta, l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità ed un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, l'art. 2059 c.c., pone un ulteriore filtro: detto danno è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra cui il principale è che tale danno sia stato causato da un reato (art. 185 c.p.).

Senonchè la giurisprudenza di legittimità, con un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, ha ritenuto che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto anche nei casi in cui l'evento lesivo sia relativo a valori della persona costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato (giurisprudenza costante a decorre dalla pronunzia della Sezione n. 8827 ed 8828 del 2003).

Ne consegue che ogni qualvolta risulti integrata la fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c., e quindi anche fondata sulla sola colpa (ed addirittura una delle fattispecie specifiche di responsabilità oggettiva, ad esempio artt. 2049, 2051 c.c., art. 2054 c.c., u.c.), se l'evento lesivo attiene ad un valore della persona costituzionalmente tutelato, il danno-conseguenza non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., è risarcibile, anche se tale fatto o non è proprio previsto dalla legge come reato o non integra reato.

4.7. Nella fattispecie, quindi, già l'accertata colpa del giornalista P.E. è sufficiente a fondare una responsabilità dello stesso per il risarcimento del danno non patrimoniale lamentato dall'attore, a norma dell'art. 2059 c.c., atteso che il diritto alla reputazione ed all'immagine costituiscono indiscutibilmente dei valori della persona umana, costituzionalmente garantiti.

5.1. Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo dell'esimente putativa, anche essa è infondata.

Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o

anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;

ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366).

5.2. Quanto alla verità dei fatti, non vi è dubbio che essa debba essere controllata dal giornalista non solo con riferimento all'attendibilità della fonte della notizia ma anche con un lavoro di accertamento e di rispetto della verità sostanziale dei fatti narrati.

La condizione della verità della notizia comporta, quindi, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia; con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l'equilibrio generale dell'articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno (Cass. 04/07/1997, n. 6041).

Il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere inequivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa (Cass. 29 agosto 1990 n. 8693; Cass. 26/07/2002, n. 11060).

5.3. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di questi principi ed ha accertato, con motivazione immune da vizi rilevabili in questa sede, che i fatti riferiti nell'articolo in questione (sequestro di fascicoli fallimentari, blitz dei carabinieri, chiusura al pubblico di alcuni porte della sezione fallimentare del tribunale allo specifico fine di consentire agli inquirenti di svolgere i necessari accertamenti) non si sono mai verificati.

Tali accertamenti, contrariamente a quanto sostenuto, dai ricorrenti vanno effettuati necessariamente ex post, attenendo all'accertamento della verità storica del fatto diffamatorio e quindi all'esistenza o meno di un elemento dell'illecito nella data in cui esso fu consumato.

5.4. L'accertamento ex ante della verità dei fatti può essere rilevante solo ai fini dell'esistenza della cosiddetta esimente putativa del diritto di cronaca, fondato sulla buona fede o verità putativa del fatto, pur sostenuta dai ricorrenti.

A tal fine osserva questa Corte che tale esimente putativa non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma necessita che il titolare del diritto di cronaca dimostri sia i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l'errore, sia di aver controllato con ogni cura professionale - da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - la fonte della notizia, assicurandosi della sua attendibilità, al fine di vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità dei fatti narrati. Viceversa l'affidamento riposto sulla fonte informativa non ufficiale è a suo rischio, perchè egli ha il dovere di non appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative senza esplicitare alcun controllo, altrimenti le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse (Cass. civ., Sez. 3^a, 04/02/2005, n. 2271; Cass. Pen. N. 6018/1997).

5.5. Inoltre, attesa l'evoluzione interpretativa suddetta dell'art. 2059 c.c., e la non necessità che il fatto generatore del danno non patrimoniale integri un reato, essendo sufficiente che risulti integrato il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., in presenza della lesione di un valore della persona costituzionalmente garantito, che, mentre in materia penale l'esimente putativa fondata sul comportamento colpevole dell'agente, esclude il reato di diffamazione, a norma dell'art. 59 c.p., commi 4 e 5, non essendo prevista una forma di diffamazione colposa, tale esimente putativa colposa non esclude l'illecito civile ed il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, potendo essere rilevante solo ai fini dell'entità della liquidazione del detto danno.

La Corte di merito nella fattispecie ha ritenuto che il P.E. non abbia verificato con diligenza e accortezza la notizia pubblicata, essendosi limitato a ritenerla verosimile, in quanto fornitagli da altri giornalisti e da un avvocato, il quale ultimo gli aveva solo detto che la porta della sezione fallimentare era chiusa, senza che fosse stato affisso alcun avviso, elevando a rango di notizia vera, voci che si erano diffuse nei giorni precedenti tra i frequentatori del palazzo di giustizia.

5.6. Trattasi di valutazioni fattuali rimesse esclusivamente al giudice di merito e che non presentano vizi motivazionali rilevabili in questa sede.

Nel controllo in sede di legittimità della adeguatezza della motivazione del giudizio di fatto contenuto nella sentenza impugnata, i confini tra - da un lato - la debita verifica della indicazione da parte del giudice di merito di ragioni sufficienti, senza le quali la sentenza è invalida, e - dall'altro - il non ammissibile controllo della bontà e giustizia della decisione possono essere; identificati tenendo presente che, in linea di principio, quando la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione, la sentenza è valida.

Tale rilievo non esclude la necessità che dalla motivazione (alla luce del disposto dell'art. 360 c.p.c. n. 5, nel testo di cui alla novella del 1950) risulti il rispetto, nella soluzione della questione di fatto, dei relativi canoni metodologici, dall'ordinamento direttamente espressi o comunque da esso ricavabili.

Deve rimanere fermo, però, che la verifica compiuta al riguardo può concernere la legittimità della base del convincimento espresso dal giudice di merito e non questo convincimento in se stesso, come tale incensurabile.

6. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345, 178 c.p.c.; L. n. 47 del 1948, art. 12; Violazione e falsa applicazione degli artt. 51, 57, 59, 595 e 596 bis c.p., ed art. 2697 c.c., nonché il vizio motivazionale in merito alla posizione del direttore responsabile, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Assumono i ricorrenti che erroneamente ed in violazione delle suddette norme il giudice di appello ha condannato il direttore responsabile del quotidiano, Dr. P.G., sul presupposto che l'attore l'avesse citato quale "corresponsabile del fatto dannoso", mentre nella citazione dello stesso ne veniva chiesta solo la condanna in solido al risarcimento del danno nella qualità di direttore responsabile.

Ritengono i ricorrenti che erroneamente è stata affermata la corresponsabilità del direttore responsabile nel reato di **diffamazione**, mentre egli avrebbe potuto rispondere al più del reato di cui all'art. 57 c.p., di omessa vigilanza per evitare la commissione di reati a mezzo stampa, che integra un reato colposo e non doloso.

7.1. Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, rilevato che la responsabilità del direttore del giornale per i danni conseguenti alla **diffamazione** a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza che si estrinseca nell'obbligo di controllo e nella facoltà di sostituzione;

conseguentemente la responsabilità sussiste se il direttore omette il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti **diffamatori** (art. 57 c.p.).

L'omissione può essere espressione sia di consapevole volontà che di mera negligenza.

Al di là dell'agevolazione colposa, il direttore concorre nel fatto **diffamatorio** se la sua condotta sia indirizzata a ledere l'altrui **reputazione**.

In definitiva si può affermare che il direttore di giornale può essere responsabile a titolo di colpa o di dolo; a concretare la prima forma di responsabilità è sufficiente l'omissione dell'attività di controllo per impedire che con il mezzo della stampa siano commessi fatti **diffamatori**; l'altra forma di responsabilità sussiste solo se sono presenti tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 110 c.p., per il concorso nel reato di cui all'art. 596 bis c.p. (Cass. 08/08/2007, n. 17395).

7.2. Sennonchè, nella fattispecie, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la sentenza impugnata non ha ritenuto che la responsabilità del P.G. derivasse da un concorso nella **diffamazione** consumata dal giornalista, ma solo dalla omissione delle attività di vigilanza e controllo che gli competevano, quale direttore responsabile.

E' vero che la sentenza impugnata ha affermato che l'attore aveva citato il direttore, quale corresponsabile del fatto dannoso insieme al giornalista, ma ciò non significa che tale locuzione vada letta come concorso nel reato di **diffamazione**, come assumono i ricorrenti, ma solo ai fini dell'imputabilità del fatto dannoso e della conseguente responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c..

In contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 c.c., considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicchè, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 c.c., per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, semprechè le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187 cpv.

c.p., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (Cass. 04/06/2001, n. 7507; Cass. 09/08/2007, n. 17475).

7.3. In questa ottica tutta civilistica del concetto di corresponsabilità nel "fatto dannoso" cagionato al S.G., ben possono coesistere sia la condotta colposa del direttore responsabile del giornale che abbia omesso la dovuta vigilanza per impedire la pubblicazione di notizie **diffamatorie**, sia la condotta **diffamatoria** ascritta esclusivamente al giornalista.

8. Con il 6^o motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2724, 2729 c.c., artt. 115, 157, 178, 208, 209, 210, 244, 246 c.p.c., art. 11 Cost., nonché il vizio motivazionale, a norma dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Lamentano i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata non abbia riformato la sentenza del Tribunale, per non aver quel giudice ammesso le prove testimoniali richieste, ritenendole inammissibili e per non aver richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria le informazioni richieste, nonché per non aver rilevato che le prove richieste ed ammesse dell'attore erano inammissibili.

9.1. Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha rigettato analogo motivo di impugnazione avverso la sentenza sulla base di due ragioni autonome.

La prima è che non era vero che le prove testimoniali dell'attore erano dirette a far esprimere ai testi giudizi ed apprezzamenti, e che le prove relative dai convenuti erano inammissibili in quanto il contenuto dell'inchiesta pendente presso la Procura di Reggio Calabria non era pertinente e conducente ai fini della decisione.

Tale argomentazione è esatta.

Infatti la diffamazione in questione non discende dalla pubblicazione del fatto che esisteva un'indagine presso la Procura di Reggio Calabria, ma dal fatto che le modalità di pubblicazione dell'articolo associavano tale indagine e la falsa notizia del blitz dei carabinieri nella sezione fallimentare e del sequestro dei fascicoli alla figura del presidente S.G..

9.2. La seconda ratio decidendi consiste nel fatto che tali ordinanze relative all'ammissione delle prove non sarebbero state reclamate al Collegio a norma dell'art. 178 c.p.c..

Sul punto i ricorrenti si limitano a dire che nella fattispecie si trattava di Tribunale in composizione monocratica, per cui non era possibile il reclamo al collegio.

Senonchè a norma dell'art. 178 cod. proc. civ., così come modificato dalla L. n. 353 del 1990, avverso le ordinanze emesse dal giudice istruttore di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione (Cass. 14/11/2007, n. 23574; Cass. 01/08/2007, n. 16993).

Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello.

Nella fattispecie, pur avendo i ricorrenti affermato nel ricorso che la questione dell'ammissibilità delle prove era stata riproposta in sede di comparsa conclusionale non assumono che tale revoca delle ordinanze in tema di ammissione di prove sia stata richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.

10. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., e dell'art. 2 Cost., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza.

Assumono i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il nesso di causalità tra l'articolo assunto diffamatorio apparso sul "(OMISSIS)" e i danni lamentati dall'attore e che non aveva considerato che contemporaneamente altri articoli sullo stesso argomento erano apparsi su altri giornali siciliani, egualmente ritenuti diffamatori dall'attore, con la conseguenza che la Corte di merito non poteva non considerare anche questi articoli come causalmente idonei a produrre il lamentato danno.

11. Il suddetto motivo è inammissibile.

A parte il rilievo che, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso, non avendo la corte di merito esaminato tale questione della possibile concorrenza causale nell'evento lesivo di altre condotte, era necessario che i ricorrenti specificassero che tale questione, sotto il profilo fattuale, era stata sottoposta alla Corte territoriale, indicando in quale atto ciò era avvenuto, va in ogni caso osservato, che per le ragioni già dette sopra, a norma dell'art. 2055 c.c., ciò che rileva ai fini risarcitori è l'unicità del fatto dannoso, pur se questo sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi.

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, se il creditore ha convenuto in giudizio un solo debitore, assumendone la responsabilità esclusiva del danno subito, e questi non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti di pretesi condebitori solidali, egli non ha un interesse ad impugnare tale sentenza sul punto che non sia stata considerata anche la responsabilità concorrente di altri, perchè essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, nè pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa (da accertarsi in separato giudizio), non essendo stato dedotto nell'attuale giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori (Cass. 02/02/2006, n. 2266; Cass. n. 28227/2005; Cass. 26/06/2007, n. 14753).

12. Con il sesto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., ed art. 2 Cost., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, per aver riconosciuto

oltre al danno morale per offesa alla reputazione , anche il danno all'immagine ed all'identità personale, giungendo ad una duplicazione dei danni.

13.1. Il motivo è fondato.

Infatti la sentenza impugnata ha provveduto a liquidare in favore dell'attore, oltre al c.d. danno biologico ed al danno morale, il danno all'immagine ed all'identità personale, ritenendo che gli stessi fossero categorie distinte rispetto alla voce di danno non patrimoniale o morale (pag. 21 sentenza).

Ha ritenuto il giudice di appello che sussistesse il danno all'immagine ed all'identità personale (locuzioni utilizzate come sinonimi del danno alla reputazione) del S.G. nella fattispecie "non potendosi escludere che alcuni operatori del diritto lo potessero ritenere non esente da responsabilità o inidoneo all'esercizio delle importanti funzioni svolte".

Quando poi la Corte Territoriale ha trattato del danno non patrimoniale, qualificandolo anche danno morale, lo ha rinvenuto nel "clamore provocato dalla pubblicazione della questione nell'ambiente forense cittadino, ed anche all'interno della magistratura locale,..... sia nella posizione sociale e professionale del soggetto colpito dall'articolo di stampa e dall'importante cariche elettive dallo stesso rivestite all'epoca all'interno della magistratura, sia dalle ulteriori conseguenze negative della pubblicazione del noto articolo, in ambito sociale e familiare e nella pubblica e privata vita di relazione, sia infine comune sofferenze e patemi d'animo del magistrato..... (pag. 23 e 24 della sentenza).

13.2. Così operando la Corte è giunta ad un'evidente duplicazione liquidatoria dello stesso danno, che trae origine dall'impostazione errata secondo cui accanto al danno morale possano esistere varie categorie di altri pregiudizi egualmente a contenuto immateriale.

Nella struttura dell'illecito aquiliano, quale prevista dall'art. 2043 c.c., il fatto è composto da una condotta, un nesso causale ed un evento lesivo, mentre il danno risarcibile è necessariamente un danno conseguenza di tale evento lesivo. Mentre il danno patrimoniale è risarcibile qualunque sia la posizione giuridica lesa, purchè ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento sia pure ad altri fini, l'art. 2059 c.c., a seguito di una lettura costituzionalmente orientata, richiede, per la liquidazione del danno non patrimoniale (unica categoria generale prevista dalla norma, in contrapposizione al danno patrimoniale) che l'evento lesivo attenga ad uno specifico valore costituzionale della persona umana (oltre ai casi specificamente previsti dalla legge ordinaria), sia pure desumibile dall'art. 2 Cost. ("ingiustizia qualificata").

Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, profili di danno, con contenuto descrittivo, tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana (in questi termini recentemente si sono espresse le S.U. di questa Corte.....).

13.3. Quanto al c.d. danno alla reputazione , che va, quindi inquadrato nell'ambito dell'unica categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., va osservato che la più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritengono che esista un vero e proprio diritto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost.

10.12.1987 n. 479, secondo cui "l'art. 2 Cost., sancisce il valore assoluto della persona umana"). In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela della reputazione del soggetto, come persona, che sebbene non trovi espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia si ricava dai principi di cui all'art. 2 Cost. (oltre che dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale) 13.4. Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili (o più in generale dei valori) dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità.

La considerazione del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 Cost.:

inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994, n. 13).

Senonchè il riferimento unitario alla personalità umana e alla persona come singolo, operato dall'art. 2 Cost., rappresenta certamente valido fondamento normativo per ritenere che l'individuo non è considerato come un punto di aggregazione di valori (tra cui in primis, ma non esaustivamente, i diritti inviolabili), inteso come somma degli stessi, sempre autonomamente scindibili, ma come un unicum, per

cui la lesione di uno qualunque di tali valori, è sotto il profilo qualitativo sempre lesione della persona umana. Ciò che può mutare è il percorso lesivo e l'entità e l'intensità dell'aggressione, ma non il punto terminale, che è costituito sempre e solo dalla persona, nella sua unitarietà.

Quest'ultima puntualizzazione costituisce adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della persona (in questo senso v. Cass. 10/05/2001, n. 6507; Cass. 7.2.1996 n. 978; Cass n. 5658/1998).

Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della persona umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza (così come gli altri valori costituzionalmente garantiti) non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.

Essendo unici il titolare ed il bene protetto, la conseguenza è che unica deve essere la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona umana, giusto quanto emerge dall'unica categoria prevista dall'art. 2059 c.c..

In altri termini, all'unitarietà della persona, in caso di lesione di un suo valore costituzionalmente garantito, fa da interfaccia l'unitarietà risarcitoria.

13.5. La reputazione si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. 5[^], 24.3.1995, n. 3247). Essa va valutata in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non *quam suis*, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione ("amor proprio").

Non avendo, quindi, la sentenza impugnata provveduto ad una liquidazione unitaria e complessiva del danno non patrimoniale, sia pure tenendo conto dei diversi profili nel caso concreto, ma, nell'ottica dell'esistenza di varie categorie di danni, avendo provveduto ad una duplicazione liquidatoria per gli stessi pregiudizi, va accolto il sesto motivo di ricorso.

14. L'accoglimento del sesto motivo comporta l'assorbimento del settimo e dell'ottavo motivo di ricorso.

15. Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui la stessa ha dichiarato inammissibile il motivo di appello di omessa pronuncia da parte del tribunale relativamente alla domanda di rivalsa proposta nei confronti del giornalista P.E..

16. Il motivo è infondato.

L'atto di appello sul punto, come emerge dallo stesso ricorso, si limitava a dichiarare: "Il primo giudice ha errato anche nell'affermare, nonostante le difese in primo grado (che qui integralmente si richiamano) la riparazione pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex art. 12, e nell'omettere l'esame della domanda di rivalsa".

In corretta applicazione della specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., la sentenza impugnata rilevava l'inammissibilità del motivo di censura per genericità del motivo relativamente all'omesso esame della domanda di rivalsa, proposto senza alcuna precisazione dei motivi di tale domanda nè del soggetto contro cui sarebbe stata proposta.

Infatti ai fini del requisito della specificità dei motivi, stabilito dagli art. 342 e 434 c.p., e, l'atto di appello deve indicare, sia pure in forma succinta, le ragioni in fatto e in diritto della doglianza contro la sentenza impugnata, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte in primo grado (Cass. S.U. 24/11/1992, n. 12518).

17. In definitiva vanno rigettati i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono del ricorso; va accolto il sesto motivo, assorbiti il settimo e l'ottavo. Va cassata, in relazione, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto esposti ai punti 13.1, 13.2 e 13.5.

P.Q.M.

Rigetta i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e nono del ricorso; accoglie il sesto motivo, assorbiti il settimo e l'ottavo.

Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008